

# ISTITUTO COMPRENSIVO BEINASCO GRAMSCI

Via Mirafiori, 25 – 10092 BEINASCO (TO)

Tel. 011 349.05.61 – C.F. 95611670019

Email: TOIC89600T@istruzione.it <http://www.beinascogramsci.edu.it>



## STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

*D.P.R. 24/6/1998 n. 249 (così come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007)*

Il compito della scuola è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

### **Art. 1** (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

### **Art. 2** (*Diritti*)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
  - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
  - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
  - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 (Doveri)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Art. 4 (Disciplina)**

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5 (Impugnazioni)**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

#### **Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).**

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

#### **Art. 6 (Disposizioni finali)**

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni)**

### **art.1 Premesse**

1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale.
2. La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
3. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico, trasporti.
5. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

### **art.2 Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi**

1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica
  - S1. Richiamo verbale.
  - S2. Consegna da svolgere in classe.
  - S3. Consegna da svolgere a casa.
  - S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza del docente.
  - S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
  - S6. Ammonizione scritta sul diario dello studente.
  - S7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario.
  - S8. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.
2. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98.
  - S9. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
3. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni:
  - S10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.

### **art.3 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione**

1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7.

2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8.
3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9: viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe.
4. Il Consiglio di Istituto può irrogare la sanzione S10 e viene convocato su richiesta del Consiglio di Classe.
5. Nel caso di comportamento particolarmente grave, il Dirigente Scolastico può nell'immediato sospendere dalle lezioni lo studente.

**art.4 Modalità di irrogazione delle sanzioni.**

1. Poiché si ritiene che il sistema sanzionatorio risulti efficace solo se i tempi sono ristretti, si provvederà allo svolgersi di tutte le azioni richieste dal presente Regolamento, entro i tempi di seguito indicati da quando si rileva il comportamento sanzionabile:
  - se la sanzione è irrogata dal docente entro 3 giorno di lezione
  - se la sanzione è irrogata dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, entro 6 giorni di lezione
  - se la sanzione è irrogata dal Consiglio di Classe entro 10 giorni di lezione
  - se la sanzione è irrogata dal Consiglio di Istituto entro 15 giorni di lezione.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
  - a. devono essere stati commessi "reati" che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
  - b. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
3. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
4. La sanzione che comporta l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
  - a. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
  - b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
5. Dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
6. La sanzione che comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi viene irrogata in presenza di casi ancora più gravi di quelli citati nei precedenti comma.
7. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:
  - verbalmente per le sanzioni da S1 a S8;
  - verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o S10.
8. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma o mail con avviso di ricevuta o SMS. In esso si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
9. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto procederanno basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti il Dirigente Scolastico nominerà un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed assisterà lo studente.
10. Gli organi collegiali deliberano la sanzione, a maggioranza, senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né dell'eventuale tutore.
11. Considerato che gli organi collegiali dovranno essere convocati d'urgenza, saranno validi, come da norma di legge, se risulteranno presenti la metà più uno dei componenti.
12. La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche,:
  - l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
  - l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
  - l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
  - la non partecipazione ad alcune o a tutte le attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come

visite, viaggi e simili.

13. Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica.
14. In caso di sanzione con allontanamento dalle lezioni, se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
15. Quando sarà commessa una mancanza relativa ad oggetti o alla pulizia di ambienti, anche esterni, vi si dovrà porre rimedio ripristinando lo stato precedente o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, ovviamente in orario extrascolastico o di sospensione delle lezioni.
16. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
17. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico provvederà alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art 361 c.p..

#### **art.5** *Corrispondenza mancanze sanzioni*

1. Ritardi ripetuti – da S1 a S5
2. Ripetute assenze saltuarie – da S1 a S5
3. Assenze periodiche – da S2 a S7
4. Assenze o ritardi non giustificati – da S4 a S7
5. Mancanza del materiale occorrente – da S1 a S7
6. Non rispetto delle consegne a casa – da S1 a S6
7. Non rispetto delle consegne a scuola – da S1 a S8
8. Disturbo delle attività didattiche – da S1 a S8
9. Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri – da S1 a S9
10. Violenze psicologiche verso gli altri – da S6 a S9
11. Violenze fisiche verso gli altri – da S6 a S9
12. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone – S10.

#### **art.6** *Organo di Garanzia e impugnazioni*

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, un docente, un genitore e un rappresentante del personale A.T.A.. Questi ultimi saranno indicati dal Consiglio di Istituto che provvederà a nominare anche i membri supplenti.
2. Il Presidente provvederà a convocare i membri dell'Organo di Garanzia con lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma o mail con avviso di ricevuta o SMS. In caso di impedimento di un membro si potrà provvedere alla sua sostituzione con il relativo membro supplente.
3. L'Organo di Garanzia può deliberare anche se non tutti i componenti sono presenti.
4. L'Organo di Garanzia delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chi vi ha interesse, all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione. In tale occasione vengono, se possibile, sospesi i provvedimenti S9 ed S10 previsti dal presente Regolamento. L'Organo di Garanzia decide entro 10 giorni, dopo tale termine la sanzione diviene definitiva.
6. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

## **INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **LA SCUOLA AMBIENTE DI VITA**

È compito della Scuola istruire ed educare.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire il diritto allo studio, il recupero delle situazioni di svantaggio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, la maturazione di conoscenze ed abilità in competenze, il successo formativo e l'educazione alla cittadinanza attiva, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni Internazionali con particolare attenzione ai diritti dell'infanzia, delle persone disabili e dell'uomo.

La scuola è un ambiente in cui si sperimentano i diritti, le responsabilità, i limiti dell'agire individuale, la diversità dei punti di vista. Insegnanti, genitori e studenti devono impegnarsi a sviluppare un dialogo sereno e propositivo per evitare il sorgere di conflitti, pregiudizi e disinteresse.

## **NOTE DI COMPORTAMENTO PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI**

- Durante la presenza a scuola gli/le allievi/e sono tenuti/e a comportarsi educatamente nel rispetto di se stessi, dei compagni e di tutto il personale della scuola.
- Gli/le allievi/e devono avere cura del loro materiale e portare tutto l'occorrente per le lezioni programmate.
- Gli/le allievi/e devono portare sempre il diario costantemente aggiornato in ogni sua parte e giornalmente firmato dai genitori a garanzia di una costante informazione degli stessi. Deve essere conservato in ordine ed in forma consona all'uso programmato.
- I sussidi e i libri (di testo) ricevuti dalla scuola devono essere usati in modo adeguato; eventuali danneggiamenti dovranno essere riparati e risarciti.
- L'ambiente e gli arredi scolastici vanno rispettati. È considerata grave mancanza il danneggiamento degli arredi delle aule (banchi, tende, armadi, sedie) e dei servizi, nonché il loro insudiciamento. Per segnalare la negatività di tali comportamenti potranno essere presi provvedimenti disciplinari e potrà essere richiesto un contributo economico per la riparazione o eventuale sostituzione.
- Al termine delle lezioni l'aula deve essere lasciata in ordine e pulita.
- Per evitare continue interruzioni del lavoro scolastico e alla concentrazione di ciascuno e del gruppo, gli/le allievi/e non usciranno dall'aula, se non per ragioni di assoluta emergenza o necessità, preventivamente autorizzati dall'insegnante.
- Per importanti necessità, gli/le allievi/e possono essere affidati a un collaboratore scolastico per la vigilanza e l'assistenza temporanea.
- Al fine di evitare spiacevoli incidenti, gli/le allievi/le non devono portare a scuola oggetti o suppellettili di valore o comunque non pertinenti le attività didattiche, somme rilevanti di denaro, oggetti preziosi; a garanzia dell'incolumità, oggetti di vetro, comunque acuminati o pericolosi per un uso improprio.
- Anche il modo di vestire è un codice di comunicazione che deve essere appropriato all'ambiente in cui ci si trova e alle attività che in esso si svolgono. Docenti e allievi si confronteranno sull'interpretazione più adeguata e condivisa. In segno di rispetto, non si usa il berretto all'interno della scuola.
- In tutti i locali della scuola è assolutamente vietato fumare e utilizzare i cellulari.
- Durante la presenza a scuola gli/le allievi/e sono tenuti a comportarsi educatamente nel rispetto di se stessi, dei compagni e di tutto il personale della scuola. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.
- Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.
- In tutti i locali della scuola è assolutamente vietato fumare e utilizzare i cellulari. Quando un allievo sarà trovato in possesso di un cellulare acceso, lo stesso sarà requisito e restituito al genitore. Ciò al fine di evitare che l'allievo possa commettere reati, scattando foto o video che potrebbero violare la privacy.
- I libri della biblioteca di classe e/o scuola devono essere usati in modo proprio, eventuali danneggiamenti dovranno essere riparati.

## **INGRESSO**

L'ingresso a scuola avviene nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dunque per la Scuola Secondaria dalle ore 7.55 alle ore 8.00.

Non è consentito sostare nei corridoi o sulla porta dell'aula durante l'eventuale attesa dell'insegnante. L'alunno che arriva dopo le ore 8.05 deve presentare giustificazione firmata da un genitore.

L'alunno giunto in ritardo non superiore ai cinque minuti può essere ammesso in classe dall'insegnante. Se i ritardi sono abituali o superiori ai cinque minuti, l'ammissione in classe sarà stabilita dal DS o da un suo delegato. Il ritardo, comunque, dovrà essere giustificato tramite diario.

## **USCITA**

Al suono della campanella che annuncia il termine delle lezioni le classi devono prepararsi all'uscita, che dovrà avvenire in modo ordinato, dopo il consenso dell'insegnante, che è tenuto ad accompagnare la classe nell'atrio.

In caso di grave ed eccezionale necessità l'alunno potrà lasciare anticipatamente l'Istituto solo se accompagnato da un genitore o da un maggiorenne munito di delega scritta e documento di riconoscimento personale. Il genitore o il delegato si assumerà la responsabilità firmando l'apposito prestampato presente sul diario.

## **INTERVALLO**

Durante le lezioni del mattino sono previsti due intervalli di 10 e 5 minuti.

Gli/le allievi/e potranno recarsi ai servizi usandoli in modo appropriato e senza danneggiarli, nonché consumare la propria colazione, gettando la carta e altri rifiuti esclusivamente negli appositi cestini. Anche gli intervalli sono parte delle attività scolastiche e rappresentano inevitabilmente un momento di confusione e di pericolo, considerato il numero dei ragazzi presenti nella struttura. Pertanto sono vietate le rincorse nei corridoi, i giochi pesanti e gli schiamazzi. Non è assolutamente ammesso, durante gli intervalli, recarsi in altri reparti della scuola o spostarsi da un piano all'altro. Alla fine dell'intervallo, il rientro in classe deve essere immediato. Gli/Le allievi/e potranno svolgere le ricreazioni fuori dall'aula, con i docenti che controlleranno a vista.

## **MENSA**

Al suono della campanella che annuncia il termine delle lezioni del mattino, gli allievi iscritti al servizio mensa dovranno avviarsi ordinatamente verso il refettorio. Ogni alunno deve comportarsi adeguatamente durante il pasto e rispettare le norme indicate per favorire la vita di relazione.

Il tempo residuo può essere utilizzato per attività ricreative e integrative organizzate preventivamente che possono svolgersi anche negli spazi esterni recintati con la presenza degli educatori incaricati della vigilanza.

La mensa si svolge al di fuori dell'orario strettamente scolastico. L'iscrizione alla mensa, prevede la frequenza di tale servizio per tutto l'anno scolastico.

Qualora l'alunno iscritto al servizio mensa necessiti di uscire alle ore 13,30 deve essere prelevato da un genitore o da un delegato.

## **ASSENZE**

Dopo un'assenza dalle lezioni, anche se di un'ora soltanto, gli/le allievi/e dovranno presentarsi a scuola con la giustificazione scritta da un genitore sul diario. Tale giustificazione dovrà essere presentata al docente della prima unità di lezione.

Le assenze prolungate per motivi di famiglia dovranno essere preventivamente comunicate alla scuola da parte dei genitori.

## **RAPPORTI CON LE FAMIGLIE**

Ai genitori viene richiesto di:

- Collaborare al progetto educativo e formativo illustrato all'atto d'iscrizione e discusso con i docenti nel corso dell'anno;
- Ritirare l'apposito diario depositando la firma;
- Verificare ogni giorno il diario e firmare eventuali comunicazioni della scuola, rilievi comportamentali e valutazioni;
- Partecipare alle assemblee di classe e ai colloqui programmati, oltre agli incontri esplicitamente richiesti dai genitori stessi o dai docenti;
- Evidenziare ai docenti, al coordinatore di classe, al dirigente scolastico eventuali problemi che possano verificarsi sia a livello didattico che educativo.

## **PATTO DI CORRESPONSABILITÀ**

Il Patto di Corresponsabilità Educativa vuole esplicitare quei comportamenti e quelle regole che facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ogni singolo individuo.

Si tratta di uno strumento di interazione scuola-famiglia, poiché coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori, invitandoli a concordare, responsabilmente, modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, nel rispetto dell'ambiente sociale in cui si è ospitati.

## **VALUTAZIONE**

La valutazione è il prodotto di un confronto collegiale interno al Consiglio di Classe, coinvolge il Dirigente scolastico e tutti i docenti, considera gli eventuali contributi e le analisi di carattere interprofessionale e specialistico relativi al minore, considera l'impegno e la collaborazione, tiene conto delle capacità oltre che delle competenze conseguite, è finalizzata anche all'orientamento scolastico.

Il Consiglio di Classe valuta in itinere, attentamente caso per caso, il livello di conseguimento degli obiettivi educativi, comportamentali e didattici stabiliti in sede di programmazione.

Delle attività di valutazione viene sempre informata famiglia.

L'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza media non è mai da intendersi in termini punitivi, ma come ulteriore opportunità educativa offerta all'allievo/a per recuperare le abilità di base e raggiungere un adeguato grado di maturazione e preparazione, al fine di favorire il suo percorso scolastico e contribuire a migliorare l'immagine di sé.

Fermo restando che la valutazione finale non è mai da intendersi solo come mero controllo sugli apprendimenti dell'alunno, ma deve essere intesa come parte essenziale del percorso di formazione e di autovalutazione, ogni atto deve tener conto della storia personale, oltre che dell'iter scolastico di ciascuno. Si



prevede dunque l'applicazione di progetti personalizzati e provvedimenti articolati per rispondere alle diverse esigenze educative.

### **DEBITO FORMATIVO**

Il Consiglio di Classe può decidere di ammettere alla classe successiva gli alunni che, al termine dell'anno scolastico, non hanno raggiunto gli obiettivi minimi in alcune discipline e/o evidenziano particolari carenze. In questo caso è prevista l'assegnazione di uno o più debiti formativi, corrispondenti a specifici compiti da svolgersi durante il periodo estivo di sospensione delle lezioni e da verificare in settembre al rientro in scuola.

Dell'eventuale debito formativo sarà fornita apposita comunicazione scritta alla famiglia.

### **INFORMAZIONI SUL P.T.O.F.**

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è adottato dal Consiglio di Istituto entro il 30 ottobre.

Viene pubblicizzato tramite la consegna successiva alle famiglie di una sua riduzione e pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Istituto entro il 15 dicembre [www.beinascogramsci.gov.it](http://www.beinascogramsci.gov.it).

La copia integrale è depositata presso l'Ufficio di Dirigenza dell'Istituto e, su richiesta scritta, può essere visionata. La Programmazione educativo-didattica è redatta ad inizio anno scolastico. Viene pubblicizzata in apposite riunioni con i genitori.

Si possono richiedere delle fotocopie al costo di € 0,20 per 1 o 2 pagine, € 0,40 per 3 o 4 pagine e così di seguito.

### **INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA ANNUALE.**

Per realizzare le attività ed i progetti previsti nel P.T.O.F. il Consiglio di Istituto approva un Programma Annuale di bilancio. Il Programma Annuale, accertate le entrate, predispone i finanziamenti da assegnare ad attività e progetti per la loro concreta realizzazione. Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio di Istituto entro il 14 febbraio. Viene pubblicizzato tramite schede generali pubblicate sul sito web [www.beinascogramsci.edu.it](http://www.beinascogramsci.edu.it).

La copia originale è depositata presso la Direzione dell'Istituto e, su richiesta scritta, può essere visionata.

Si possono richiedere delle fotocopie al costo di €0,20 per 1 o 2 pagine, €0,40 per 3 o 4 pagine e così di seguito.

### **PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.**

Ai sensi del D.M. 15/6/95 parte IV paragrafo 10.1, i reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, via mail certificata e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. La presentazione dei reclami è accettata dall'Istituto quale stimolo al miglioramento del servizio offerto. In apposito registro vengono annotati i provvedimenti presi dall'Istituto, ovvero i motivi per i quali il reclamo è stato ritenuto infondato. In apposito fascicolo vengono conservati i testi originali dei reclami pervenuti per iscritto o via fax. Quelli oralmente espressi saranno immediatamente riportati sul Registro e firmati dal proponente e dal ricevente, da ultimo quelli trasmessi per via telefonica vengono trascritti e siglati dal ricevente e, appena possibile, sottoscritti dal presentatore.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, eventualmente anche in forma scritta, con celerità e comunque non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario.